

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 7-2021 - Venerdì 5 marzo 2021

In questo numero:

- ***IRPEF: CREDITO PER RIACQUISTO PRIMA CASA***
- ***IVA: IMPOSTA ADDEBITATA IN RIVALSA IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO***
- ***DICHIARAZIONE DEI REDDITI: OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE***
- ***IIDD: DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI <REVERSIBILI>***
- ***IIDD: SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E SUPER-AMMORTAMENTO***

IRPEF: CREDITO PER RIACQUISTO PRIMA CASA

Come noto, l'art. 7 della L. n. 448/1998 riconosce a favore del contribuente che **venda** l'immobile, in relazione al quale abbia goduto dell'**agevolazione <prima casa>**, il sorgere di un credito d'imposta ove questi **acquisti** <a qualsiasi titolo>, **entro un anno**, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire delle stesse agevolazioni. Il credito sarà di importo pari all'imposta di registro (o all'IVA) versata in sede del primo acquisto. Con riferimento alle **modalità di utilizzo**, l'Agenzia delle Entrate ha indicato le seguenti: - in **diminuzione dell'imposta di registro** dovuta in **relazione all'acquisto** che lo determina; - <per l'intero importo> in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati **dopo la data di acquisizione del credito**; - in **diminuzione dell'IRPEF** dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare **nell'anno** in cui è stato effettuato il **riacquisto** stesso; - in **compensazione con altri tributi e contributi** dovuti ai sensi del D. Lgs n. 241/1997, tramite **modello <F24>**. In quest'ultimo caso, se il credito è **utilizzato solo in parte**, la somma residua non compensata, indicata nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi, può essere utilizzata **nei successivi periodi d'imposta**. In ogni caso il credito **non dà luogo a rimborsi**. L'**Agenzia**, con la risposta n. 44 del 18.1.2021, nel caso di credito utilizzato parzialmente per il riacquisto della <prima casa>, ha **negato** la possibilità di usufruire della parte residua per il **successivo** atto di acquisto di un **box auto**.

IVA: IMPOSTA ADDEBITATA IN RIVALSA IN SEGUITO AD ACCERTAMENTO

Si presenta il caso di un'imposta (**IVA**), **versata** (unitamente a sanzioni ed interessi) da un contribuente in seguito ad **accertamento** (art. 60, comma VII, del D.P.R. n. 633/1972) e da questi **addebitata** per rivalsa al suo **cessionario**, poi dichiarato fallito. In seguito all'infruttuosità della procedura fallimentare, il contribuente ha presentato **interpello**, chiedendo la possibilità di emettere **nota di variazione** ai sensi art. 26, comma II, del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia (risposta n. 49 del 19.1.2021) ha espresso **parere negativo**, asserendo che, nel caso di specie, la rivalsa ha **natura privatistica** fra i contribuenti (ed è quindi facoltativa), diversamente dalla rivalsa <ordinaria>, potendo il creditore attivare **solamente strumenti civilistici** (e non il citato art. 26). Tale pronuncia è in linea con la risposta ad interpello della Direzione regionale della Toscana (n. 911-67/2019) ed è condivisa da autorevole dottrina (*Eutekne-info* del 20.1.2021).

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE

Sul tema dell'**opzione** per il **consolidato fiscale nazionale** (art. 119 del TUIR) è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 488 del 15.11.2019. In essa si precisa che tale opzione può avvenire attraverso la **dichiarazione integrativa** presentata **entro** il termine di **90 giorni** dalla sua scadenza naturale, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata. In caso di mancato esercizio dell'opzione all'interno del modello dei redditi 2020 (presentato nei termini), è quindi possibile **integrare tale modello** entro il prossimo 10 marzo (ossia entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario), compilando il quadro <OP>. La circolare *Assonime* n. 27 del 13.12.2019 ha osservato che, secondo le indicazioni fornite nella citata risposta all'interpello, si desume che **l'opzione** in parola possa essere esercitata **anche** nell'ambito di una **dichiarazione presentata tardivamente** (entro 90 giorni dalla scadenza del termine).

IIDD: DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI <REVERSIBILI>

E' frequente nella prassi dei gruppi societari che un **dipendente** sia nominato nell'**organo amministrativo** di **altra società del Gruppo**, la quale versa **al datore di lavoro il compenso** senza che transiti nella disponibilità della persona fisica (c.d. compensi reversibili). Ci si chiede se, nel caso di specie, la **deducibilità fiscale** del costo in capo alla società amministrata debba avvenire col criterio di **competenza** o con quello di **cassa**. La Cassazione (sentenza n. 22479 del 16.10.2020) si è occupata del caso ed ha stabilito che, **mancando un'erogazione in denaro** a colui che svolto l'attività gestoria, non è applicabile il principio di cassa ed il costo, quale prestazione di servizi, deve essere **dedotto** secondo il principio di **competenza**. Tale pronuncia è in linea con quanto affermato dalla **norma di comportamento** dell'Associazione Dottori Commercialisti n. 169 del 17.10.2007 e dalla circolare Assonime n. 50/1990; secondo i citati studi, occorre valorizzare la circostanza che i **compensi** sono attribuiti ad una **società titolare di reddito d'impresa** e quindi tassati per **competenza**, criterio che, sul piano sistematico mal si concilierebbe con la deduzione per cassa in capo al soggetto erogante. **Secondo** una nota dell'**Agenzia delle Entrate** (n. 124734 del 20.6.2002) varrebbe invece la **qualificazione oggettiva** del compenso, per cui, anche nel caso di specie opererebbe la deduzione col **principio di cassa**. Ovviamente (e qui anche l'Agenzia conviene), il dipendente-amministratore, in quanto non percettore di alcuna somma, non resterebbe inciso da imposte.

IIDD: SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E SUPER-AMMORTAMENTO

Già ci siamo occupati della facoltà, per l'esercizio 2020, di sospendere lo stanziamento in bilancio degli ammortamenti, col corrispondente obbligo di dedurre, in dichiarazione dei redditi, l'ammortamento <fiscale>. Ci si chiede ora, riguardo al <super-ammortamento> (art. 1, commi 91 e seguenti, legge n. 208/2015), se sia o meno **compatibile** con la **sospensione degli ammortamenti di bilancio**. Secondo la dottrina che sin qui si è espressa, concretizzandosi, i <super-ammortamenti>, in una deduzione che opera in via extracontabile (in dichiarazione dei redditi), che non impatta con le valutazioni di bilancio, e che segue quindi una **strada distinta dagli ammortamenti civilistici** imputati a conto economico, si ritiene che la sospensione degli ammortamenti non abbia impatto sul <super-(iper)-ammortamento>, e che **debba quindi applicarsi**. Si consideri, inoltre che, in base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/2017, qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'**agevolazione in misura inferiore** al limite massimo consentito, il **differenziale** non dedotto **non** potrà essere **recuperato** in alcun modo nei **periodi d'imposta successivi**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	04/03/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	04/03/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	04/03/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,203	1,227	1,123	Btp vs BUND 10 years	105	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,2	126,5	121,9				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.